Approfondimento sulla legge 5 ottobre 2026, n. 174 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile” (c.d. decreto PA).

Argomenti di interesse per la Regione

Premessa

È stata pubblicata in *Gazzetta Ufficiale la* **legge 5 ottobre 2026, n. 174**, che converte, con modificazioni, il decreto legge 7 agosto 2026, n. 144, recante *Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile* (c.d. **decreto PA**) (Testo coordinato in GU Serie Generale n. 232 del 06-10-2026).

Il testo originario del decreto legge, approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 era stato presentato dal Governo al Senato il 7 agosto 2026 *(Atto* S.2021).
In data 8 agosto 2026 il decreto-legge è entrato in vigore (GU Serie Generale n.182 del 07-08-2026).
Il provvedimento è quindi stato trasmesso lo stesso giorno alla Camera dei deputati (*Atto* C. 3083) per la conversione in legge.
La legge di conversione è entrata in vigore il 7 ottobre 2026.
Il testo definitivo **mantiene** l’impostazione particolarmente articolata del decreto originario**,** intervenendo sul pubblico impiego, sull’organizzazione amministrativa, sugli enti locali, sulla giustizia, sulla sanità, sull’attuazione degli investimenti pubblici, sulla protezione civile e sulla riscossione locale.

Accanto alla conferma delle principali misure già introdotte dal decreto, **l’esame parlamentare ha ampliato alcuni strumenti di rafforzamento della capacità amministrativa e modificato specifiche disposizioni sul personale e gli enti territoriali.**

Sono stati confermati gli interventi sulla monetizzazione delle ferie dei dipendenti pubblici, introducendo ulteriori misure sul reclutamento, sulla spesa di personale degli enti territoriali e sul funzionamento delle amministrazioni.

Tra le novità della legge di conversione, si segnalano: la valorizzazione dell’esperienza del personale con contratti flessibili, le stabilizzazioni nelle agenzie ambientali e nell’ISPRA,

l'ampliamento del supporto di CDP agli investimenti pubblici e il nuovo meccanismo di riallineamento dei mandati provinciali.

Il testo affianca alle misure organizzative dirette a rafforzare l'efficienza delle amministrazioni centrali e territoriali una serie di interventi settoriali volti a garantire la continuità dell'azione amministrativa in numerosi ambiti nonché ad accelerare i processi decisionali. Al riguardo si segnala, in particolare, quanto segue:

- viene prevista una sessione straordinaria per il reclutamento di **nuovi segretari comunali** e la facoltà, per gli enti tra 3001 e 5000 abitanti, di nominare segretari iscritti nella fascia di accesso iniziale, con diritto al trattamento economico previsto per la sede effettivamente ricoperta;
- è disposto il prolungamento di 4 anni della durata delle graduatorie **concorsuali di polizia locale** (la misura, però, vale solo fino al 31 dicembre 2028);
- è modificato il meccanismo di riallineamento dei mandati provinciali. **La durata dei consigli provinciali in carica è prorogata** fino alla scadenza del mandato dei rispettivi Presidenti quando il mandato del consiglio termina prima. La proroga opera anche nella situazione inversa: il mandato del Presidente viene prolungato fino alla scadenza di quello del consiglio, ferma restando la decadenza del Presidente qualora cessi dalla carica di sindaco. È prevista un'eccezione per i consigli da rinnovare entro il 31 dicembre 2026 nelle Province il cui Presidente sia stato eletto nello stesso anno prima dell'entrata in vigore del decreto, avvenuta l'8 agosto 2026. In tali casi il rinnovo segue i termini previgenti e il nuovo consiglio rimane in carica fino alla scadenza del mandato presidenziale.
- in materia di **riscossione**, sono riformulati i parametri che fanno scattare l'obbligo di affidamento ad Amco delle funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie;
- sono previste disposizioni dedicate al settore della giustizia, finalizzate a migliorare l'organizzazione degli uffici giudiziari e a favorire una più rapida definizione dei procedimenti.

Il testo in rassegna contiene, inoltre, diverse **misure di diretto impatto per le regioni**, che riguardano, in particolare, i seguenti temi:

- Trattamento economico durante le ferie (articolo 1, commi 1 e 2)
- Assunzione di personale presso le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e presso l'ISPRA (articolo 1, commi 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies).
- Economie sulle retribuzioni di risultato dei dirigenti (articolo 1, comma 7)
- Valorizzazione della professionalità del personale flessibile nelle PA (articolo 1, comma 15-sexies)
- Soppressione dei tetti storici alla spesa del personale (articolo 2, comma 1)

- Ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario (articolo 3, comma 1-bis)
- Differimento del termine di utilizzo di risorse Covid delle regioni per le liste d'attesa (articolo 4, comma 8-bis)

Detti argomenti vengono approfonditi nel prosieguo della trattazione, evidenziandone gli aspetti ritenuti più rilevanti.

Argomenti di interesse per la Regione

1. Trattamento economico durante le ferie (articolo 1, commi 1 e 2)

L'**articolo 1, commi 1 e 2,** del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito nella legge 5 ottobre 2026, n. 174, introduce una riforma organica della disciplina in materia di **indennità sostitutiva delle ferie non godute** nel settore pubblico, al fine di armonizzare l'ordinamento nazionale interno alla normativa e alla giurisprudenza europea, in particolare con l'articolo 7 della direttiva 2003/88 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 (concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro) e con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE relativamente ai criteri per l'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore pubblico.

La disposizione introduce importanti novità rispetto ai seguenti aspetti:
a) il divieto di monetizzazione;
b) il trattamento economico da corrispondere nelle giornate di ferie.

Per quanto riguarda il primo aspetto, **l'articolo 1, comma 1, lettera a)** interviene modificando l'articolo 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, superando il preesistente divieto assoluto ed inderogabile di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite per il personale delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ISTAT, **incluse,** pertanto, **le regioni**.

Viene infatti soppressa la previsione secondo cui la mancata fruizione di ferie, riposi e permessi non dà luogo in nessun caso a trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto.[1]

Per quanto riguarda il secondo aspetto, **l'articolo 1, lett. b)** illustra i casi nei quali **è ammessa la corresponsione dell'indennità sostitutiva** introducendo, inoltre, una procedimentalizzazione dell'obbligo del datore di lavoro di mettere il dipendente in condizione di fruire delle ferie nei termini stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi.
La nuova formulazione prevede, dunque, che *"**il periodo di ferie** determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di **comparto può essere sostituito***

[1] La norma attualmente stabilisce che *"Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti"* poiché è stata abrogata la parte in cui veniva specificato che *"non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi"*.

dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria, solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro".

Negli altri casi, il datore di lavoro - inteso come il soggetto di livello dirigenziale o non dirigenziale che è responsabile dell'autorizzazione o del diniego delle ferie - è onerato dell'obbligo di **invitare formalmente il personale a fruire delle ferie annuali**, informandolo tempestivamente circa la decadenza dal diritto e l'impossibilità di ottenere un'indennità finanziaria in caso di mancata fruizione imputabile a scelta consapevole del lavoratore.

Ne consegue che, qualora la mancata fruizione derivi da una libera e consapevole astensione del dipendente nonostante il sollecito datoriale, non si fa luogo alla corresponsione di alcun trattamento economico sostitutivo. **L'onere della prova** in ordine a tali circostanze nonché all'aver messi il dipendente nelle condizioni di poter godere delle ferie **grava interamente sul datore di lavoro.**

Ne discende, da un lato, una **mitigazione del rigido divieto di monetizzazione delle ferie non godute** e, dall'altro, l'inserimento in legge di uno **specifico onere probatorio gravante sul dirigente**, il quale è tenuto a dimostrare di aver tempestivamente e formalmente invitato il personale a usufruire delle ferie spettanti.

L'**articolo 1, comma 2**, dispone che le disposizioni trovano applicazione con riferimento esclusivo ai periodi di ferie maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, configurando in tal modo un intervento volto ad assicurare la neutralità finanziaria.

2. Assunzione di personale presso le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e presso l'ISPRA (*articolo 1, commi 6-quater, 6-quinquies e 6-sexies*)

L'**articolo 1**, commi ***6-quater, 6-quinquies e 6-sexies,*** introdotti nel corso dell'esame parlamentare alla Camera dei deputati, reca specifiche disposizioni assunzionali in favore delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

In particolare, il comma 6-quater, al fine di assicurare la continuità delle funzioni istituzionali e di valorizzare le professionalità e le competenze maturate, autorizza questi enti a procedere, entro il 31 dicembre 2027, all'**assunzione a tempo indeterminato** nella qualifica corrispondente del personale non dirigenziale **assunto a tempo determinato**.

Tale facoltà è subordinata al possesso di specifici requisiti da parte dei candidati, i quali devono:
a) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2026, **almeno trentasei mesi continuativi** di servizio presso la medesima Agenzia o l'Istituto, nella medesima qualifica;

b) aver conseguito una **valutazione positiva** dell'attività lavorativa svolta;
c) essere stati originariamente reclutati all'esito di procedure concorsuali pubbliche, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La disposizione prevede che assunzioni debbano comunque trovare capienza **nei limiti dei posti disponibili nella dotazione organica**, in coerenza con i piani del fabbisogno di personale e nel rispetto delle facoltà assunzionali a legislazione vigente.

Il successivo comma 6-quinquies precisa che la stabilizzazione a tempo indeterminato è **subordinata al superamento di un colloquio selettivo**, finalizzato a verificare l'idoneità professionale, le competenze acquisite e la coerenza dell'esperienza maturata con le funzioni da svolgere.

Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti ecceda i posti disponibili in organico, costituiscono criteri di priorità nell'ordine: la maggiore anzianità di servizio maturata presso l'ente e, in via subordinata, la valutazione dell'attività svolta e l'esito del colloquio.

Infine, il comma 6-sexies disciplina la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle nuove disposizioni mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Economie sulle retribuzioni di risultato dei dirigenti (articolo 1, comma 7)

L'articolo 1, comma 7, **modifica l'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 150/2009**, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,[2] già novellato in precedenza dalla legge 2 luglio 2026, n. 119 (c.d. legge "Merito" o "riforma Zangrillo").

La norma stabilisce che le economie derivanti da minori retribuzioni di risultato dei dirigenti sono **destinate obbligatoriamente alla formazione manageriale e professionale degli**

[2] Il testo vigente dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, come modificato dalla legge di conversione 5 ottobre 2026, n. 174 è il seguente:
"Art. 1 (Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione)
1-6. omissis.
7. **All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre2009, n. 150, il quarto periodo è sostituito** dal seguente «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.».
8-15 septies. omissis.".

stessi dirigenti, e **non più all'incentivazione del personale dipendente** (modificando così la formulazione introdotta dalla legge 119/2026).

Pertanto le risorse, accertate dagli organi di controllo, che residuano a seguito della mancata o ridotta erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti, **non possono più confluire nei fondi per la produttività o l'incentivazione del restante personale**.

I fondi così risparmiati **vengono vincolati** per finanziare percorsi di formazione e aggiornamento manageriale e professionale dei dirigenti, anziché destinarli ad altri fondi.

I dettagli operativi e l'utilizzo effettivo di queste somme sono oggetto di definizione in seno alla contrattazione integrativa

Pertanto, il testo vigente **dell'articolo 3, comma 5**, del decreto legislativo 150/2009, così recita:

"1-4 omissis.

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi dirigenziali. Il trattamento retributivo legato alla performance è progressivo e strettamente corrispondente, in termini percentuali, alla valutazione conseguita. Al fine di garantire alla valutazione effettività e progressività, non possono essere attribuiti, nell'ambito di ciascun ufficio dirigenziale generale o di livello corrispondente secondo il relativo ordinamento, punteggi apicali in misura superiore al 30 per cento delle valutazioni effettuate per ciascuna categoria o qualifica e il riconoscimento delle eccellenze di cui all'articolo 21 non può superare la misura del 20 per cento delle valutazioni apicali. **Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.".**

Il comma 5 dell'articolo 3 del d.lgs. 150/2009 stabilisce pertanto che il rispetto delle norme in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, contenute nel medesimo decreto legislativo, sono condizione necessaria per l'erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance.

L'ultimo periodo del medesimo comma 5, come sostituito dal decreto-legge 174/2026, attiene alle economie derivanti dalla riduzione della retribuzione, legata alla performance del personale dirigenziale. Esse si generano qualora i dirigenti non ricevano la quota massima del loro premio economico, non avendo pienamente raggiunto i loro obiettivi lavorativi. La **nuova formulazione**, dunque, dispone che le economie derivanti dalla

riduzione della retribuzione, legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione manageriale e professionale dello stesso personale dirigenziale.

Le modalità di destinazione delle risorse sono definite dalla contrattazione integrativa, sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.

La disposizione si applica al rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, pertanto, anche alle regioni.

La norma statale fissa un principio fondamentale di contenimento e finalizzazione della spesa pubblica mentre spetterà alle regioni adeguare i propri ordinamenti e i contratti collettivi decentrati integrativi alle nuove disposizioni sulla misurazione e valutazione della performance, coordinando il vincolo introdotto dalla legislazione statale con la propria autonomia statutaria e organizzativa.

4.Valorizzazione della professionalità del personale flessibile nelle PA (articolo 1, comma 15-sexies)

L'**articolo 1**, comma **15-sexies**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni finalizzate a valorizzare l'esperienza professionale maturata nel settore pubblico dal **personale impiegato con contratti di lavoro flessibile**, anche mediante contratti di somministrazione di lavoro.

In particolare, la disposizione riconosce alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **tra cui le regioni**, **la facoltà di riservare una quota non superiore al 20%** dei posti messi a bando nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, indette entro il 31 dicembre 2027 al personale sopracitato.

Possono beneficiare della riserva coloro che abbiano maturato, presso l'amministrazione che bandisce la procedura e nel medesimo profilo professionale, **almeno tre anni di servizio**, **anche non continuativi**, negli ultimi cinque anni, nell'ambito di rapporti di lavoro flessibile, inclusi i contratti di somministrazione stipulati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

La disposizione prevede, inoltre, che le amministrazioni provvedano a valorizzare l'esperienza professionale acquisita dal personale interessato.

5. Soppressione dei tetti storici alla spesa del personale (articolo 2, comma 1)

L'**articolo 2**, **comma 1** del decreto legge 7 agosto 2026, n. 144, come convertito dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, stabilisce che alle amministrazioni a cui si applica la disciplina dell'articolo 33 del decreto-legge 34/2019 non si applicano più i commi da 557 a 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 296/2006.

La disposizione prevede dunque che, per gli enti destinatari del sistema fondato sulla sostenibilità finanziaria, non trovino più applicazione i tetti storici rappresentati dalla media della spesa di personale del triennio 2011-2013 e, per gli enti non soggetti al patto di stabilità, dalla spesa sostenuta nel 2008. Il meccanismo previsto dall'articolo 33 del decreto-legge 34/2019 determina la possibilità di assumere personale principalmente in base al rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti. Tale sistema si era sovrapposto ai vincoli di cui alla legge 296/2006 senza sostituirli completamente e gli enti erano dunque tenuti a verificare contemporaneamente, da un lato la sostenibilità finanziaria delle assunzioni ed il rispetto dei valori soglia previsti dall'articolo 33, dall'altro lato il contenimento della spesa complessiva entro i limiti storici della legge 296/2006.

Nel sistema che risulta dalla conversione del "Decreto PA", per Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni soggetti all'articolo 33**, il parametro di riferimento rimane quello della sostenibilità finanziaria, mentre cessa di avere applicazione il secondo controllo sui tetti storici.**

I primi commenti al decreto (si veda, ad esempio la prima nota sintetica di ANCI[3]) hanno evidenziato gli effetti della suddetta modifica sull'applicazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 25/2025. Tale disposizione consente agli enti territoriali di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio oltre il limite del 2016, nel rispetto dei vincoli sulla spesa di personale previsti dall'art. 33 del D.L. 34/2019, mantenendo gli equilibri di bilancio certificati dall'organo di revisione, fino a raggiungere un rapporto massimo del 48% tra le risorse stabili del Fondo (più le somme per gli incarichi di posizione organizzativa) e la spesa sostenuta nel 2023 per gli stipendi tabellari del personale. Fino all'entrata in vigore del Decreto PA, l'incremento delle risorse continuava a incidere sulla spesa complessiva di personale e richiedeva quindi la verifica rispetto dei commi da 557 a 557-quater e 562 della legge 296/2006, comportando difficoltà applicative: la norma consentiva di superare il tetto del salario accessorio, ma non neutralizzava espressamente gli effetti sul limite generale della spesa di personale; ora, per gli enti soggetti all'art. 33 del decreto-legge 34/2019, questo secondo ostacolo viene meno.

6. Ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario (articolo 3, comma 1-bis)

L'**articolo 3** del decreto legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito in legge 5 ottobre 2026, n. 174, prevedeva, nella sua formulazione iniziale, alcuni rilevanti interventi a talune disposizioni del Titolo VII, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), in tema di disciplina della situazione di dissesto degli Enti locali.
In sede di esame per la conversione in legge del provvedimento, non soltanto sono state apportate modificazioni al testo originario di cui sopra, ma è stato altresì inserito il comma

[3] La prima nota sintetica al decreto-legge recante "Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile", pubblicata dall'ANCI Lombardia, è consultabile alla pagina: https://anci.lombardia.it/documenti/23908-Nota-sintetica-norme-di-interesse-bozza-d.l.-PA-7.8.26.pdf.

1-bis, riferito alle misure disciplinate dai commi 455 e ss. dell'articolo 1, Legge 30/12/2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), ad oggetto l'erogazione di un contributo annuo per il ripiano del disavanzo di amministrazione delle regioni a statuto ordinario accertato al 31 dicembre 2021.

Il comma 458-bis del citato articolo 1, l. 213/2023, su cui incide la lettera a) del comma in esame, individua il contenuto degli impegni, finalizzati alla riduzione dell'ammontare residuo e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, che la regione assume, all'atto della sottoscrizione dell'accordo per il ripiano del disavanzo tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato e il Presidente della regione medesima (comma 458), ai fini dell'erogazione del già citato contributo annuo di cui sopra, nelle more dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazione (LEP) e dell'attuazione del federalismo regionale (comma 455).

Le modifiche introdotte dalla lettera a) della disposizione in esame al comma 458-bis sono dirette per un verso a definire un diverso orizzonte temporale per l'attuazione degli accordi di cui sopra, posticipandone, al contempo, la decorrenza al 2027. Per altro verso, l'intervento normativo è volto ad escludere espressamente il perimetro sanitario dal *corpus* del bilancio regionale da considerare ai fini del computo degli impegni descritti alle lettere a) e c) dello stesso comma 458-bis.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, la lettera b) del comma 1-bis della disposizione in esame introduce il comma 458-ter al citato articolo 1, l. 213/2023. Tale nuova disposizione è diretta proprio a precisare la definizione di "perimetro non sanitario del bilancio regionale" ai fini dell'applicazione del precedente comma 458-bis, disponendone la individuazione al netto dei pagamenti effettuati direttamente dalla regione per il tramite della gestione sanitaria accentrata di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

7. Differimento del termine di utilizzo di risorse Covid delle regioni per le liste d'attesa (articolo 4, comma 8-bis)

Il **comma 8-bis** dell'**articolo 4**, aggiunto nel corso dell'esame alla Camera:

- alla **lett. a) proroga** al 31 dicembre 2027 l'autorizzazione, prevista dall'art. 2-bis, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 155/2024[4], per l'utilizzo delle risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, erogate nel 2020 e nel 2021 e ancora presenti sui bilanci dei servizi sanitari regionali, al fine di garantire l'attuazione dei Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa;
- la **lett. b)** della disposizione in esame – di conseguenza- modifica l'art. 2- bis, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto-legge, prevedendo che **le regioni e le province autonome sono autorizzate ad avvalersi**, oltre che per gli anni 2024, 2025 e 2026, **anche per il 2027**, delle procedure disposte a normativa vigente con

[4] Si osserva, per completezza, che l'art. 2-bis del D.L. n. 155/2024 era già stato oggetto di proroga, in quanto l'art. 1, comma 937, della Legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025), da un lato, aveva già posticipato al 31 dicembre 2026 l'autorizzazione all'utilizzo delle risorse stanziate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, dall'altro, aveva previsto anche per il 2026 l'autorizzazione per le regioni ad avvalersi delle procedure disposte a normativa vigente con riferimento ai regimi tariffari straordinari.

riferimento ai regimi tariffari straordinari, introdotti per le finalità dei Piani Operativi regionali dirette al recupero delle liste d'attesa. [5]

[5] Si tratta delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Dette misure hanno pertanto permesso alle regioni e alle province autonome di poter **derogare** ai regimi tariffari ordinari, per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di specialistica ambulatoriale e di screening, per le finalità ei diversi Piani Operativi Regionali per il recupero delle liste di attesa.